

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

PROVINCIA DI MILANO

ELABORATO TECNICO RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI – ERIR

VALUTAZIONE **A**MBIENTALE **S**TRATEGICA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Dir. 2001/42/CE

D.Lgs. n.152/2006

L.R. n. 12/2005

D.C.R. n. VIII/351 del 13.03.2007

D.G.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE

Autorità procedente:

Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | Ing. Pierluigi Taverni

Autorità competente:

Responsabile del Servizio Ambiente | Geom. Alessandro Frascini

Sommario

1. NATURA DEL DOCUMENTO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS.....	4
2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/2006.....	4
2.2. LA LEGGE REGIONALE N. 12/2005	7
2.2.1. Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS	8
3. CONTENUTI DELL'ELABORATO TECNICO R.I.R.....	10
3.1. RIFERIMENTI GENERALI	10
3.2. ERIR DI Peschiera Borromeo.....	10
3.2.1. Elementi di variante al Piano delle Regole vigente introdotti dall'ERIR.....	11
4. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....	12
4.1. PREMESSE	12
4.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO	12
5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI.....	15
5.1. SISTEMA AMBIENTALE DI SCALA COMUNALE	15
5.2. SCENARIO AMBIENTALE LOCALE	16
5.3. EFFETTI AMBIENTALI DELL'ERIR	17
5.3.1. Valutazioni di sintesi.....	17
5.4. EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000	17
5.4.1. Relazioni tra le previsioni dell'ERIR e SIC/ZPS	17
5.5. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI	18
5.5.1. Il processo di partecipazione pubblica al procedimento.....	18
6. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS	19
6.1. RIFERIMENTI METODOLOGICI	19
6.2. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI	19

1. NATURA DEL DOCUMENTO

Il Comune di Peschiera Borromeo ha affidato ad apposita società, mediante specifica gara esplicita sulla piattaforma regionale Sintel, la redazione dell'aggiornamento dell'Elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (ERIR) ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 *"Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"* (in attuazione dell'art.22 del D.Lgs. 105/2015 che ha sostituito ed abrogato il D.Lgs. 334/1999).

Secondo la D.G.R. n. 9/3753 del 11/07/2012, inerente *«Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico 'Rischio di incidenti rilevanti' (ERIR)»*, l'elaborato tecnico ERIR costituisce un allegato del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed è soggetto alle procedure di approvazione previste alla normativa vigente in tema di pianificazione territoriale (L.R. 12/2005 e s.m.i.). La medesima D.G.R. n. 9/3753 stabilisce che, una volta redatto, l'ERIR deve essere recepito all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale.

Qualora il PGT sia già stato approvato, come lo è per il caso comunale, l'ERIR o un suo aggiornamento viene necessariamente approvato come variante del Piano delle Regole (cfr. D.G.R. 8/1681/05 *"Criteri attuativi L.R. 12 per il governo del territorio – modalità per la pianificazione comunale"* paragrafo 4.1 lettera d) e, al primo aggiornamento previsto (comunque non oltre cinque anni), nel Documento di Piano.

In base alle recenti disposizioni regionali (cfr. L.R. 12/2005, art. 4, comma 2 bis, introdotto dalla L.R. 4/2012; D.G.R. n. 9/3836 del 25/07/2012), le quali stabiliscono che anche il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi ricadono entro l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in assenza di diverse disposizioni da parte del legislatore, anche l'ERIR predisposto successivamente al PGT già approvato viene assoggettato a procedura di *Verifica di Assoggettabilità a VAS*.

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti dell'ERIR di Peschiera Borromeo e sviluppa gli approfondimenti di legge ai fini della citata procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS avviata con D.C.P. n. [REDACTED] del [REDACTED]/[REDACTED]/2016.

Per quanto attiene l'impostazione generale del documento, si richiama il principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha stabilito che (Art. 12):

"la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

Ai sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni già oggetto del Rapporto Ambientale del Piano di Governo del Territorio di Peschiera Borromeo approvato con D.C.C. n. 43 del 26/07/2012 (divenuto efficace in data 16/1/2013), limitandosi a una trattazione dei soli aspetti di (eventuale) nuova previsione programmatica introdotti dall'ERIR, finalizzati alle determinazioni dell'Autorità Competente circa l'assoggettabilità del medesimo alla VAS.

Il documento quindi si articola nei seguenti contenuti principali:

- i riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (cap. 2);
- i richiami alle previsioni dell'Elaborato tecnico Rischi di Incidenti Rilevanti in esame, come dettagliate negli elaborati di progetto a cui si rimanda (cap. 3);
- i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (cap. 4);
- la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e le considerazioni sui possibili effetti ambientali correlati alla proposta di ERIR (cap. 5);
- le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS dell'ERIR (cap. 6).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/2006

Già dagli anni '70 si è riconosciuta a livello internazionale l'esigenza di una valutazione ambientale ai piani e ai programmi quale strumento necessario per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

L'approvazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di "*valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla *Valutazione Ambientale Strategica* (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 1985/337/CEE sulla *Valutazione di Impatto Ambientale* (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque il principio della valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato) con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

Direttiva 2001/42/CE

La Direttiva Comunitaria, all'art. 3 *-Ambito di applicazione-* prevede:

- « 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.*
- 2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*
- 3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
- 4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
- 5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i*

programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »

A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.), nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

Art. 6 - Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e dei programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. »

2.2. LA LEGGE REGIONALE N. 12/2005

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta nel quadro normativo della Regione Lombardia con la L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio", la quale all'articolo 4, comma 1, dispone che:

« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi.»

Lo stesso art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell'ambito di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4 , comma 2):

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. »

Gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2):

«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

- a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione

territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 1985/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 e D.G.R. n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore. La più recente D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012 ha inoltre precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale alle varianti ai Piani dei Servizi e Piani delle Regole.

2.2.1. Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l'ambito di applicazione della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS è definita nell'*Allegato 1 – Modello Generale* alla D.G.R. IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento stabilisce che (punto 2.2 dell'Allegato 1):

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);*
- b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.*

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Più nello specifico, e ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal D.Lgs. 152/2006, l'*Allegato 1a* alla richiamata D.G.R. IX/961 del 10.11.2010 definisce le procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al Documento di Piano dei

PGT, successivamente estese anche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (cfr. art. 4, comma 2 bis L.R. 12/2005 introdotto dalla L.R. 4/2012 e D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012).

Relativamente alle varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, l'Allegato 1U alla D.G.R. n. 9/3836 del 25/07/2012 sancisce che (cfr. punto 2.1):

Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis della L.R. 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche*
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE*
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.*

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle seguenti fasi principali:

- Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;
- Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali connessi alla proposta di intervento;
- Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto Preliminare per almeno trenta giorni al fine dell'espressione dei pareri di competenza da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente coinvolti;
- Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti al fine della valutazione circa i possibili effetti ambientali correlati alla variante urbanistica;
- Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell'*autorità competente* per la VAS, d'intesa con l'*autorità procedente*, in merito all'assoggettabilità a VAS della proposta di ERIR e relativa variante urbanistica; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare.

3. CONTENUTI DELL'ELABORATO TECNICO R.I.R.

3.1. RIFERIMENTI GENERALI

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 richiamato, il Rapporto Preliminare espone le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a Verifica di assoggettabilità VAS, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi (cfr. Allegato I alla Parte II D.Lgs. 152/2006):

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

A tale riguardo, si richiamano di seguito i contenuti principali dell'Elaborato tecnico Rischi di Incidenti Rilevanti di Peschiera Borromeo, con specifico riferimento alle eventuali previsioni a cui siano riconducibili possibili effetti sull'ambiente.

3.2. ERIR DI Peschiera Borromeo

L'Elaborato tecnico Rischi di Incidenti Rilevanti in esame sviluppa i contenuti previsti dal D.M. 9 maggio 2001 e dalla D.G.R. n. 9/3753 del 11/07/2012, articolandosi nelle seguenti sezioni principali:

1. Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili

In questa sezione vengono individuati gli immobili e gli insediamenti vulnerabili sul territorio comunale in relazione ai potenziali scenari incidentali. La categorizzazione del territorio si basa su alcuni criteri generali, quali la necessità di tutelare maggiormente categorie di popolazione particolarmente vulnerabili per salute o per possibilità motorie (bambini, anziani, malati, ecc), la maggiore difficoltà di evacuazione per luoghi soggetti ad elevato affollamento e/o edifici maggiormente sviluppati in altezza. In questa fase viene verificata l'eventuale presenza di elementi vulnerabili non ricadenti nelle categorie generali. Oltre all'indagine sulla vulnerabilità delle componenti territoriali, in questa sezione viene effettuato il censimento degli elementi ambientali vulnerabili, secondo la rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata.

2. Indagine sulle aziende a rischio di incidente rilevante del territorio comunale e determinazione delle relative aree di danno

Questa sezione dell'ERIR costituisce il punto centrale dell'integrazione tra l'analisi di rischio e l'attività di controllo del territorio: in questa fase vengono analizzati i potenziali scenari incidentali e la sovrapposizione degli stessi con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili. L'esito fornisce quadro del rischio complessivo delle aree a partire dalle informazioni fornite dai gestori, che determina rispetto al valore di soglia dello scenario incidentale una matrice di compatibilità/incompatibilità degli immobili esistenti, nonché l'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili o meno all'interno delle aree di danno.

3. Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale e indicazioni per la pianificazione comunale

In questa sezione vengono determinate le destinazioni d'uso compatibili con la presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. Tale valutazione costituisce la fase propedeutica alla stesura della normativa tecnica relativamente alle destinazioni d'uso e agli interventi ammissibili nelle zone soggette a rischio.

3.2.1. Elementi di variante al Piano delle Regole vigente introdotti dall'ERIR

I contenuti dell'ERIR sopra richiamati non evidenziano previsioni autonome, introdotte *ex post* dal nuovo strumento di controllo e programmazione territoriale, quanto approfondimenti di carattere strettamente conoscitivo in relazione alle valutazioni di rischio sopra richiamate, direttamente connessi all'esercizio delle attività produttive già presenti sul territorio comunale e contemplate dal PGT vigente, già sottoposto alla valutazione ambientale originaria.

Le determinazioni dell'ERIR possono quindi essere assunte quale completamento e approfondimento settoriale del Piano dei Servizi vigente, senza generare influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Si rimanda alle sezioni successive per ulteriori considerazioni di carattere ambientale.

4. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1. PREMESSE

Il Rapporto Ambientale VAS che ha accompagnato il PGT di Peschiera Borromeo, comprensivo del Piano dei Servizi, ha esaminato nel dettaglio le relazioni tra il piano urbanistico in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato.

In particolare, l'analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è stata finalizzata al raggiungimento di due obiettivi principali:

- a. la verifica di compatibilità generale della variante urbanistica rispetto alle disposizioni dei diversi piani e programmi territoriali o settoriali;
- b. l'individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi che consentano di orientare i contenuti della variante urbanistica verso criteri di sostenibilità ambientale.

4.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

L'insieme dei piani e programmi che governano l'ambiente-territorio oggetto del PGT di Peschiera Borromeo ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è stata finalizzata a stabilire la rilevanza del Piano e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia ambientale.

Secondo le finalità sopra espresse, la VAS del PGT ha già trattato gli elementi programmatici di seguito riportati.

Pianificazione territoriale regionale

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Lo strumento si configura quale promotore di obiettivi e strategie di sviluppo per l'intera Lombardia, nella diversa declinazione d'ambito dei sistemi territoriali individuati dal Piano. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. La sezione Piano Paesaggistico Regionale (PPR) assume consolida e aggiorna il Piano

Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) previgente e ne integra la sezione normativa.

Rete Ecologica Regionale (RER)

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale. Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti

locali" costituisce strumento orientativo per la definizione e la salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione regionale e locale.

Pianificazione territoriale provinciale

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Milano

Il PTCP individua gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, definendo un coordinamento delle opere e delle azioni che interagiscono con la programmazione svolta a livello locale; inoltre, Il PTCP assume valore di piano paesaggistico a livello provinciale, in quanto individua le azioni atte a raggiungere le previsioni del Piano Territoriale Regionale in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano (PIF)

Il Piano generale di Indirizzo Forestale è lo strumento utilizzato dalle Provincie ai sensi della L.R. n. 31 del 5.12.2008 per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. Il PIF assume le finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte di intervento sui territori esterni al perimetro di Comunità

Montane, Parchi e Riserve Regionali, ovvero per le aree che ai sensi della normativa forestale (L.R. n. 31/2008) sono di competenza delle Amministrazioni Provinciali.

Piano Agricolo Provinciale

Il Piano Agricolo della Provincia di Milano opera in raccordo ai sovraordinati piani regionali, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), dei quali riprende e articola le linee strategiche, definendo altresì obiettivi specifici in raccordo con il corrispondente periodo di validità.

Il Piano Agricolo Provinciale intende ribadire e rafforzare l'impianto strategico della politica agricola regionale, giungendo a definire un unico obiettivo strategico generale: valorizzazione complessiva delle risorse e delle potenzialità dell'agricoltura provinciale, in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile.

Pianificazione di settore e parchi

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, predisposto adottato ai sensi della Legge n. 183/1989 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, si pone quale obiettivo prioritario la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. Il provvedimento contiene norme e vincoli di natura idraulica e idrogeologica che, in determinate aree, limitano l'uso del suolo a scopo urbanistico e in altre demandano ai

Comuni approfondimenti per verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche locali con le condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico rappresentate nella cartografia del PAI stesso.

Piano Territoriale di Coordinamento Parco Agricolo Sud Milano (PASM)

Il Parco Regionale Sud Milano è stato istituito con Legge Regionale n. 86 del 30.11.1983. Il PTC del Parco definisce le linee strategiche per gli usi del suolo nel territorio di competenza, specificando i

criteri e indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale. Tra gli indirizzi del PTC si richiamano: l'obiettivo di limitazione della zona edificabile e salvaguardia dei confini del Parco anche attraverso la creazione di zone tampone; la massimizzazione della tutela delle aree a maggior contenuto naturalistico e in particolare delle connessioni delle aree verdi di frangia, delle

aree verdi urbane e delle aree protette; la riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone fluviali individuate dal reticolo idrico concorrono all'attuazione degli obiettivi del PTC del Parco. A questi obiettivi si aggiungono le strategie di contenimento del consumo di suolo, riuso del suolo urbanizzato, minima alterazione dei luoghi, riqualificazione delle aree nelle zone periferiche maggiormente degradate e anonime e ricucitura del tessuto urbano.

Tenuto conto dei contenuti dell'ERIR in precedenza richiamati e considerate le finalità del presente Rapporto Preliminare, non si richiamano in questa sede i contenuti degli strumenti programmatici sopra citati, rimandando per essi al Rapporto Ambientale VAS del PGT, il quale ha verificato la coerenza tanto delle strategie, quanto delle azioni previste dal Piano di Peschiera Borromeo con gli strumenti di pianificazione elaborati dagli enti sovraordinati.

5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI

5.1. SISTEMA AMBIENTALE DI SCALA COMUNALE

Poste le premesse di cui alla sezione precedente, che consentono di interrompere la valutazione senza ulteriori approfondimenti, a titolo di completezza documentale viene di seguito esposta un'analisi preliminare dello scenario ambientale sul quale l'ERIR interviene, al fine di evidenziare criticità e sensibilità già presenti e poter valutare le eventuali nuove modificazioni introdotte.

La determinazione delle componenti ambientali da indagare - prima con la rappresentazione del loro stato di fatto, poi con la stima dei possibili effetti ambientali - costituisce un momento di attenzione particolare, in quanto la mancata considerazione di una componente ambientale esclude a priori la possibilità di individuare le modificazioni su di essa introdotte dalla previsione progettuale.

Relativamente alla restituzione dello scenario ambientale a scala comunale, sono disponibili gli approfondimenti svolti in sede di formazione del PGT e relativa VAS. In particolare, il Rapporto Ambientale VAS del PGT di Peschiera Borromeo riporta un'analisi ambientale di dettaglio riferita alle diverse componenti e sistemi che connotano il territorio comunale.

I sistemi ambientali indagati sono i seguenti:

Sistema del suolo e sottosuolo

- Geomorfologia
- Geologia
- Pericolosità per frana
- Sismicità del territorio
- Rischio di esposizione al gas radon

• Sistema delle acque (superficiali e sotterranee)

- Idrogeologia
- Classificazione delle unità di sottosuolo
- Piezometria della falda acquifera nei depositi quaternari
- Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento
- Qualità delle acque sotterranee
- Idrografia superficiale
- Individuazione del reticolo idrografico principale e minore

• Sistema delle infrastrutture

- Infrastrutture viarie
- Fognatura

- Acquedotto

- Elettrodotti e antenne RDB

• **Sistema insediativo (residenza, produzione, commercio, terziario, servizi)**

Analogamente a quanto effettuato per lo scenario programmatico, considerati i contenuti dell'ERIR in esame e le finalità della presente indagine, tenuto anche conto del citato principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si espone con il presente Rapporto Preliminare una riproposizione delle analisi di scenario ambientale effettuate in sede di VAS originaria del PGT, alle quali si rimanda.

5.2. SCENARIO AMBIENTALE LOCALE

Per la determinazione delle tematiche da esaminare attraverso un'analisi ambientale di dettaglio, viene di norma applicata la metodologia dello "scoping", tecnica rivolta alla preliminare individuazione delle componenti ambientali a cui dedicare specifico approfondimento, la quale viene condotta sulla base delle risultanze della fase conoscitiva, del confronto con casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche; riferimenti metodologici in tal senso sono presenti, tra gli altri, nella *"Guida alla determinazione del campo di applicazione - scoping - della Valutazione d'Impatto ambientale"*, edita nel 1996 dalla Commissione Europea - Direzione Generale XI, nel

"Sistema di Liste di controllo" elaborate dalla Società Italiana di Ecologia nel 1990.

In base a tali riferimenti le componenti ambientali usualmente coinvolte da una nuova previsione urbanistica in ambito urbano sono così individuabili:

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Mobilità e traffico autoveicolare
- Paesaggio
- Flora, fauna ed ecosistemi
- Inquinamento acustico
- Inquinamento elettromagnetico
- Inquinamento luminoso
- Radiazioni ionizzanti
- Rifiuti
- Risorse primarie ed energia
- Salute pubblica ed aspetti socioculturali

All'interno di questo insieme generale il Rapporto Preliminare seleziona le sole componenti ambientali che possono essere interessate dagli effetti della variante in esame. I criteri di

analisi e rappresentazione di ciascuna componente ambientale – a livello comunale o locale – variano coerentemente con la tematica esaminata.

Nel caso in esame, stanti i contenuti dell'ERIR in precedenza richiamati e l'assenza di previsioni di opere o interventi autonomi rispetto alle più generali previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente, già sottoposte a valutazione ambientale, ulteriori approfondimenti rispetto alle analisi esposte nel Rapporto Ambientale VAS del PGT vengono omesse.

5.3. EFFETTI AMBIENTALI DELL'ERIR

5.3.1. Valutazioni di sintesi

Esaminati i contenuti dell'ERIR, i quali non introducono nuove previsioni programmatiche, ma assumono un profilo complementare e di programmazione settoriale rispetto alle determinazioni del PGT vigente, già sottoposte a valutazione ambientale, non si ravvisano elementi di potenziale impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica.

Poste queste premesse, e fermi restando i contributi che potranno pervenire in sede di Conferenza di Verifica, è possibile assumere l'ERIR in esame come privo di contenuti progettuali o previsionali a cui siano direttamente riconducibili esternalità ambientali significative o modificazioni percepibili nello stato dei luoghi.

5.4. EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000

5.4.1. Relazioni tra le previsioni dell'ERIR e SIC/ZPS

Con la Direttiva Habitat 1992/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 1979/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all'allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar).

I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC, quelle individuate a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.

Per la conservazione dei siti, l'art. 6 della Direttiva 1992/42/CEE e l'art. 5 del D.P.R. 357/1997 prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La D.G.R. della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della DGR) l'esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.

L'eventuale esigenza di svolgimento della Valutazione di Incidenza è previsto che venga esaminata congiuntamente alle più generali attività di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al presente elaborato.

Il territorio comunale di Peschiera Borromeo non è direttamente interessato dalla presenza degli elencati siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).

Esaminati quindi i contenuti dell'ERIR in precedenza richiamati, si escludono potenziali relazioni dirette o indirette sui siti, anche ubicati in comuni vicini. In relazione agli scopi della presente analisi, nel rimandare alle Autorità competenti la decisione finale di merito, non si ravvisano pertanto elementi per l'assoggettabilità dell'ERIR alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore più sopra richiamate.

5.5. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

5.5.1. Il processo di partecipazione pubblica al procedimento

In concomitanza all'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità dell'ERIR a VAS, l'Autorità competente ha provveduto a pubblicare apposito avviso con il quale si sono individuati i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e le modalità per la loro partecipazione.

Le eventuali risultanze dell'iniziativa potranno essere discusse in occasione della Conferenza di Verifica.

6. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS

6.1. RIFERIMENTI METODOLOGICI

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti dell'ERIR e della relativa variante urbanistica sul Piano dei Servizi vigente, si evidenzia come gli stessi:

- a) non costituiscano quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non producano effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richiedano una valutazione di incidenza sui siti medesimi.

L'ERIR in esame non rientra dunque tra le tipologie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la fattispecie esula pertanto dall'ambito più generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente individui possibili impatti significativi sull'ambiente.

6.2. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI

Alla luce di quanto in precedenza espresso si sintetizza come segue la relazione tra l'ERIR in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

I contenuti dell'ERIR/variante al Piano dei Servizi non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo;

la proposta di ERIR non definisce, infatti, quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), né le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);

Le valutazioni di carattere ambientale non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati e il quadro di senso d'insieme che essi esprimono, non si ravvisano per l'ERIR di Peschiera Borromeo potenziali effetti ambientali tali da incidere sulle determinazioni a scala significativa rispetto alle quali la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata ad esprimersi.

Quindi essendo rilevata l'assenza di elementi che sarebbero utili per una più ampia fase di Valutazione Ambientale Strategica è possibile determinare l'esclusione dell'ERIR dal procedimento VAS nei termini di legge.

La determinazione finale di esclusione dalla VAS è in ogni caso rimessa all'Autorità competente designata.